



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente
ed Energia**
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

Da citare nella risposta

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 14.08.2024
Numero 453350

Oggetto: [ID 2293] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Orbetello 1" con potenza di picco pari a 15.268,4 kWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Apollo Solar 2 S.r.l. .
Trasmissione parere e contributi tecnici istruttori di Settore.

Al Settore VIA
Arch. Carla Chiodini

Si riporta di seguito il contributo di competenza del Settore scrivente, idoneo ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, relativo alla coerenza e compatibilità del progetto con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

Energia: D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 28/2011; L.R. 39/2005; “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10/09/2010; D.M. 10/11/2017 di adozione della “Strategia Energetica Nazionale 2017”; Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC); Piano per la Transizione ecologica 2022; PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT n.10 dell'11 febbraio 2015.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ART. 4 e 5 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 152/2006, DI COMPETENZA del SETTORE SCRIVENTE:

ENERGIA - ASPETTI PROGRAMMATICI

Si premette che il piano regionale in materia di energia - PAER – individua obiettivi di portata generale, declinandoli però in target numerici solo fino al 2020 e non al 2030: in attesa di un aggiornamento è quindi fondamentale relazionarsi anche ai piani nazionali (il PNIEC 2020 – 2030, aggiornato nel 2024, e il Piano per la Transizione Ecologica 2022), a cui la programmazione energetica regionale dovrà comunque adeguarsi.



Costituisce “Obiettivo generale” del PAER “contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili”. L'Obiettivo in questione si declina in tre obiettivi specifici:

A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra;

A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici;

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la programmazione nazionale la “**Strategia Energetica Nazionale**” (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) è stata rivista dal succitato **Piano Nazionale Energia e Clima – PNIEC** (varato nel 2019, aggiornato nel 2024), che fissa 5 “dimensioni” di intervento e sviluppo: decarbonizzazione - efficienza energetica - sicurezza energetica - mercato interno dell'energia - ricerca, innovazione e competitività.

Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, ricadente nell'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni “sicurezza energetica” e “ricerca, innovazione e competitività”. Lo sviluppo delle FER corrisponde anche al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la “Neutralità climatica”.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il PNIEC assegna a questa fonte un ruolo chiave, prevedendo al 2030 (nell'aggiornamento presentato alla UE nel 2024) di quasi quadruplicare la potenza nazionale esistente fotovoltaica: si tratta quindi di realizzare obiettivi impiantistici molto alti in tempi limitati. Tali obiettivi di crescita delle rinnovabili non potranno che essere ricondotti alla programmazione regionale.

Per quanto riguarda la necessità di temperare “realizzazione degli impianti fotovoltaici” e “tutela del territorio” si ricorda che il PAER 2015 individua a tal scopo nell'Allegato 3 alla scheda A3 le “**Aree non idonee agli Impianti Fotovoltaici**”.

L'Allegato in questione riprende e conferma la disciplina emanata dalla Regione a partire dalla LR 11/2011 relativamente ai limiti e modalità da rispettare per l'installazione del fotovoltaico a terra, che vede, oltre alla succitata legge, la Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2011 n. 68 così come integrata dalla DGR n. 107 del 20.02.2012, e la Deliberazione del Consiglio Regionale 11 febbraio 2013 n. 15 “Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”.

Con la Deliberazione CR 68/2011 in particolare erano stati individuate, in applicazione della stessa Legge Regionale (art. 7), “zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata” e “aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale” nonché specifiche “diverse perimetrazioni all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)”.



A livello nazionale, il DLgs 199/2021 all'art. 20 ha introdotto una nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili prevedendo, al comma 4, la competenza regionale a definire tali aree idonee con propria legge, in coerenza con uno o più decreti ministeriali con cui, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20, sono stabiliti principi e criteri omogenei. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 2/07/24 n. 153, è entrato in vigore il decreto recante la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", c.d. "Decreto Aree idonee". Le Regioni, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione dovranno varare la legge di individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti.

In attesa della succitata individuazione varie tipologie di aree idonee risultano ad oggi definite solo a livello nazionale con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Su tali aree la norma nazionale prevede misure autorizzative semplificate.

Sempre a livello nazionale, il DL 63/2024 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", nella versione modificata dalla L. 101/2024, pubblicata in GU il 13/07/2024 ed entrata in vigore il 14/07/2024, ha introdotto all'art. 5 un divieto di "installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti" con le specifiche eccezioni dettate dallo stesso art. 5.

Breve descrizione del progetto secondo quanto dichiarato dal proponente:

Secondo lo studio preliminare di impatto ambientale e i documenti allegati, il progetto prevede un impianto fotovoltaico a terra, definito dal proponente "agrivoltaico", e chiamato "Orbetello 1", di potenza nominale pari a 15.268,4 kWp da installarsi nel Comune di Orbetello (GR), in località San Donato Vecchio.

L'impianto è articolato in due lotti ("Zona 1" e "Zona 2"), con una estensione complessiva pari a 26,51 ha, ed è composto da n. 21.812 moduli bifacciali, di potenza picco 700Wp, su strutture di sostegno ad inseguimento solare mono assiale, e altezza dei moduli dal suolo minima 2,1 metri, media 2,9 metri.

L'energia prodotta è convertita in alternata da n.87 inverter che fanno capo a n.10 cabine di campo (7,9 metri x 3 metri) con il punto di trasformazione MT 36kV/BT e i dispositivi di protezione.

Sono previsti poi nel sito d'impianto - n.2 cabine di raccolta (la prima 9metri x3 metri, la seconda 12m. x 3 m.) con all'interno i dispositivi di interfaccia DDI e i dispositivi di protezione che alimenteranno le cabine di campo; - n.2 control room con le centrali di controllo e sorveglianza (7,4 metri x 3,4 metri); - n. 2 locali di deposito e stoccaggio materiali (7,4 metri x 2,9 metri).

L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale tramite un cavidotto interrato in MT che porterebbe a una sottocabina utente (8,6 metri x 3 metri) e quindi a una nuova stazione RTN di consegna, da inserire (con i relativi collegamenti) sulla linea esistente aerea 132 kV "Montiano – Orbetello. Nella stessa stazione ci sarebbe il punto di trasformazione AT 132kV/MT 36kV.

Il proponente stima una producibilità dell'impianto di 24.865 MWh all'anno.



Compatibilità del progetto con la pianificazione energetica regionale e nazionale, secondo il proponente:

Nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo 5.1 il proponente richiama la normativa statale sulle aree idonee e infine dichiara:

“Per quanto sopra elencato, l’area oggetto del presente intervento è idonea per legge alla collocazione di impianti agrivoltaici in quanto ai sensi art. 20 comma 8 lett. c-quater trattasi di un’area agricola che non interferisce con beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 smi e che dista più di 500 m sia dai beni del patrimonio storico-architettonico di cui alla Parte II del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio sia da immobili e aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136).

Per una più chiara lettura di quanto detto si rimanda alle tavole:

- ORB1_VIA_TAV_01_Tavola dei vincoli beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del Dlgs 42_2004

- ORB1_VIA_TAV_03_Inquadramento Aree Vincolate Per Legge ai sensi dell’art. 142 D.lgs. 42/2004 - ORB1_VIA_TAV_05_Inquadramento Aree Vincolate Per Legge ai sensi dell’art. 136 D.lgs. 42/2004”.

Nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo 5.2 il proponente richiama la Lr 11/2011, relativa alle aree non idonee al fotovoltaico a terra, e rimanda alla tavola “ORB1_VIA_TAV_06_Orbetello_Tavola Aree non adatte all’inserimento di impianti fotovoltaici a terra”. Quindi dichiara:

“con l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021(Disciplinazione per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 04/04/2022, n. 2464, le previsioni individuate dal DM 10/09/2010 (Linee guida nazionali) vengono superate dal D.lgs. n. 199/2021 Per quanto sopra detto, le perimetrazioni di cui alla LR n.11/2011 e alle norme ad essa collegate essendo direttamente derivanti – per ciò che riguarda l’individuazione delle aree non idonee – dai principi guida del DM 10/09/2010, debbono essere considerate non applicabili.

L’area d’impianto ricade nella perimetrazione ex art. 7 della L.R. n.11/2011:

- Zone all’interno di coni visivi e panoramici;*
- Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP.*

Le aree d’intervento non sono caratterizzate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, STG, DOC, DOCG, IGP, produzioni tradizionali, ecc.)”.

Al paragrafo 6.14.1 dedicato al PAER conferma la ricadenza nelle perimetrazioni di cui sopra.

Verifiche da parte dell’ufficio scrivente:

In merito alla pianificazione energetica regionale, da una verifica d’ufficio effettuata tramite il portale Geoscopio, si riscontra che l’area dell’impianto insisterebbe effettivamente nelle “aree non idonee” regionali dedicate alle aree agricole, nello specifico:

- a) le intere 2 aree di impianto sono ricomprese nella tipologia di “Aree DOP... e Aree IGP...” di cui alla Scheda A3 del PAER (layer riassunto, sul portale cartografico GEOscopio, nella denominazione “Diversa perimetrazione all’interno delle aree DOP e IGP regionali”);
- b) le 2 aree di impianto sono parzialmente ricomprese nella tipologia di “Zone all’interno di coni visivi e panoramici” di cui alla Scheda A3 del PAER.



In merito alla normativa statale sulle “aree idonee” il proponente afferma di rientrare nella tipologia definita dall’articolo 20, comma 8, lett. C quater) del D.Lgs. 199/2021.

Il Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell’impianto in un’area idonea ai sensi del Dlgs 199/2021, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale per le motivazioni suddette, tuttavia si rileva che, da visione del portale geoscopio, l’area potrebbe ricadere negli “usi civici” già vincolati dall’art. 142 del Dlgs 42/04.

In relazione alla completezza della progettazione non sono stati riscontrati la STMG che deve essere rilasciata dal Gestore di Rete e gli elaborati (coerenti con tale STMG) delle opere di connessione - parte di rete - necessarie al presente progetto e sue parti integranti.

Inoltre, vista la nota del settore VIA 14/08/2024 prot. 0453350 attestante che l’istanza è pervenuta il 30/07/2024, acquisita al protocollo regionale il 31/07/2024 e perfezionata in data 13/08/2024, si segnala la disciplina introdotta con la L. 101/2024 che ha inserito il comma 1 bis all’art.20 del Dlgs 199/2021, individuando limitazioni alla installazione di “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti”.

4. CONCLUSIONI

Richiesta integrazioni per quanto di seguito sottolineato.

Fermo restando quanto riportato nel paragrafo “Verifiche da parte dell’ufficio scrivente” si richiedono le integrazioni di seguito riportate:

- 1) relativamente alla dichiarata ricadenza del sito nella casistica di cui alla lettera C-quater, comma 8 art. 20 del D.Lgs. 199/2021 è necessario operare un approfondimento che in particolare escluda la ricadenza dei siti d’impianto, negli “Usi Civici” costituenti aree tutelate dal D.lgs. 42/2004;
- 2) relativamente alla completezza della progettazione è necessario integrare con la STMG che deve essere rilasciata dal Gestore di Rete e regolarmente accettata dal proponente, e con gli elaborati (coerenti con tale STMG) di tutte le opere di connessione - parte di rete - necessarie al presente progetto e sue parti integranti;
- 3) relativamente alla disciplina di cui all’art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021 è necessaria la verifica che l’impianto non rientri tra quelli per i quali è fatto divieto di installazione in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in particolare alla luce delle esclusioni derivanti dalla stessa normativa.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010